

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 11 marzo

13/2014

Decreto del Consiglio di Stato del 5 febbraio 2014 che proroga fino al 30 giugno 2015 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 che mette in vigore fino al 30 giugno 2014 l'obbligatorietà generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino e che conferisce l'obbligatorietà generale ad alcune disposizioni contrattuali modificate, compresa la Tabella dei salari minimi 2014 con effetto dal 1° gennaio 2014

(del 5 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato il decreto del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 che conferisce fino al 30 giugno 2014 l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino;

vista la domanda 21 ottobre 2013 delle parti contraenti intesa ad ottenere la proroga fino al 30 giugno 2015 della validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 che mette in vigore fino al 30 giugno 2014 l'obbligatorietà generale a livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino, compresa la modifica di alcune disposizioni contrattuali e della Tabella dei salari minimi 2014 con effetto dal 1° gennaio 2014;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2013 del 20 dicembre 2013 e n. 3/2014 del 10 gennaio 2014, rispettivamente nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 12 del 20 gennaio 2014;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. La domanda 21 ottobre 2013 delle parti contraenti intesa ad ottenere la proroga fino al 30 giugno 2015 della validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2012 che mette in vigore fino al 30 giugno 2014 l'obbligatorietà generale a

- livello cantonale del Contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale delle imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino, compresa la modifica di alcune disposizioni contrattuali e della Tabella dei salari minimi 2014 con effetto dal 1° gennaio 2014, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni del CCL evidenziate in grassetto e con doppia sottolineatura di cui all'allegato al presente decreto.
 3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
 4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A) dal profilo aziendale, a tutte le imprese o parti di imprese con 6 o più collaboratori, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e/o di pulizia speciale all'esterno e all'interno di edifici di qualsiasi tipo.
 - B) dal profilo professionale, a tutto il personale che svolge operazioni di pulizia e al personale amministrativo, commerciale, tecnico-commerciale e di vendita delle imprese menzionate alla lettera A), ad esclusione dei collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali, dei responsabili di settore o di impresa, degli apprendisti e dei collaboratori ausiliari giovani, assunti durante le ferie, fino al 18° anno di età compiuto.
 5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro (art. 22) occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
 6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale per le imprese di pulizia e facility services è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
 7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2015.

Bellinzona, 5 febbraio 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 4 marzo 2014

Allegato

Art. 6.2 L'orario di lavoro relativo ad un'attività lavorativa al 100% è fissato a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184).

Art. 19 Commissione paritetica

.....

– vigilare e controllare l'applicazione del presente CCL mediante controlli nelle aziende e sui posti di lavoro onde verificare l'osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l'osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero) e decide sulle eventuali sanzioni;

–

Art. 20 **Sanzioni**

Le sanzioni sono:

a) la diffida scritta;

b) multa fino a Fr. 2'500.– secondo la gravità dell'infrazione. In caso di recidiva le multe potranno essere raddoppiate.

Art. 22 Contributi paritetici alle spese d'esecuzione

22.1 Per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione del CCL e dall'attività della CPC è istituito un Fondo gestito dalla CPC sul quale confluiscono i contributi paritetici. È esclusa la ripartizione del Fondo fra le parti contraenti. Ulteriori dettagli saranno fissati in un regolamento, il quale, una volta approvato dalle parti contraenti, entrerà a fare parte integrante del presente CCL.

Ogni azienda compila debitamente gli appositi formulari che riceve trimestralmente dalla CPC e che servono per l'emissione della fattura per l'incasso dei contributi.

22.2 **Contributo dei lavoratori**

Ogni dipendente, sottoposto al CCL (apprendisti esclusi), è tenuto al pagamento del contributo che ammonta a fr. 0.05 per ora di lavoro prestato.

L'importo, dedotto dal salario del dipendente, deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento alla CPC della relativa somma.

Nel corso del primo semestre dell'anno seguente, quando il datore di lavoro avrà versato il relativo saldo a conguaglio, la CPC restituirà la somma dedotta al lavoratore iscritto ad un sindacato firmatario per il tramite di quest'ultimo.

22.3 **Contributo dei datori di lavoro**

Ogni datore di lavoro paga un contributo pari al totale dei contributi dei suoi lavoratori sottoposti al CCL (apprendisti esclusi) di fr. 0,05 per ora di lavoro. Tale importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori.

Rinumeroazione degli articoli a partire dall'art. 22.

ALLEGATO

TABELLA DEI SALARI MINIMI
DAL 1° GENNAIO 2014
Indice fino ottobre 2013 (punti 99.1)

1. Categoria «Pulizie ordinarie»

Addetto/a	Salario base a ore fr (*)	Salario base mensile fr
I	<u>15.50</u>	<u>2'852.00</u>
II	<u>15.75</u>	<u>2'898.00</u>
III	<u>16.05</u>	<u>2'953.20</u>

(*) a questo salario base si aggiunge 1.2% quale indennità per giorni festivi (vedi CCL art. 8.2)

2. Categoria «Pulizie speciali»

Addetto/a	Salario base a ore fr	Salario base mensile fr
I	<u>17.85</u>	<u>3'284.40</u>
II	<u>19.90</u>	<u>3'661.60</u>
III	<u>22.20</u>	<u>4'084.80</u>

3. Categoria «Pulizie di ospedali»

Addetto/a	Salario base a ore fr	Salario base mensile fr
I	<u>15.80</u>	<u>2'907.20</u>
II	<u>16.00</u>	<u>2'944.00</u>
III	<u>16.30</u>	<u>2'999.20</u>

4. Quale segno di riferimento salariale per il personale amministrativo è consigliata la tabella salariale del Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese, stipulato fra la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato, l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e la Società degli impiegati del commercio SIC Ticino.

5. Per i dipendenti a salario orario viene calcolato un supplemento pari all'8.33% (in caso di diritto a 4 settimane di ferie) ed al 10.64% (in caso di diritto a 5 settimane di ferie).

Il salario per il periodo di ferie viene versato solo al momento in cui vengono effettivamente prese le ferie. Il versamento inglobato del salario per il periodo di ferie, è consentito solo in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

6. La 13.ma mensilità corrisponde al 100%, la stessa è riconosciuta dal 1° giorno di lavoro al momento che il dipendente continua l'attività dopo i primi sei mesi e può essere versata mensilmente o semestralmente qualora ciò sia indicato chiaramente nella busta paga. Sull'indennità per il servizio di picchetto non viene versata alcuna 13.ma mensilità.